

Del poter, e del Carico del Scrivano
Cap. 56.

L Scrivano ha tal potere, che il patron della nave non debbe niente caricar alla nave, se non in presentia del Scrivano, nè nessuno marinaro non debbe trarre robba, nè gittare in terra, nè destibare senza licentia del Scrivano, & se niente si perderà in nave (cioè a sapere) balla, o fardello o altre mercantie, o alcuna altra robba, che lo Scrivano habbia scritta, o fusse stato al caricare, lo Scrivano la debba pagare, & se lo Scrivano non ha di che pagare, lo debba pagare la nave, se dovesse esserne venduta, riservato gli salari alli marinari, & il Scrivano può comperare, & vendere tutte le cose, cioè, ferramenta, vettovaglie, & tanto acconcio di nave senza licentia del Patrone della nave. Imperochè di essarcire debba farlo a sapere al patron della nave, & il patron della nave alli compagni, che andaranno con lui, & se loro non vorranno, la può comperare, poi che sia necessario alla nave.

SPIEGAZIONE.

L Padron della Nave non può caricare cosa alcuna senza la presenza dello Scrivano, nè alcuni de' Marinari può trarre roba, nè metterla a terra, nè distivarla senza licenza dello Scrivano, e se alcuna cosa si perderà, lo Scrivano dovrà pagarla, o la Nave, quando si venga a vendere, se lo Scrivano non fosse solvendo, riservati sempre prima i salari de' Marinari.

Lo Scrivano può vendere i ferramenti, vettovoglie, e qualunque altra cosa vecchia, ed inutile, e altre comprarne per uso della Nave; ma quanto a comprar carcia, o arnesi per la Nave, non può farlo senza saputa del Padrone, il quale avrà obbligo di parteciparlo a compagni, che se essi non vorranno, tuttavia potrà comprarli, quando abbisognino alla Nave.

Intorno a questo Capitolo discorre l'Eminent. de Luc. disc. 106. de Credit. n. 16. e il Targ. Ponderat. marit. cap. 17. sub n. 7.